

ORIGINALE

Codice Ente 10335

DELIBERAZIONE N. 8 del 23-04-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI ARERA 363/2021, 389/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 E RELATIVE DATE DI SCADENZA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARCO GHITTI	SINDACO	Presente
PIERANGELO MARINI	CONSIGLIERE	Presente
RUGGERO PETTOELLO	CONSIGLIERE	Presente
MARIA ANGELA PREMOLI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA RIVOLTELLA	CONSIGLIERE	Presente
RAFFAELE BARBIERI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNA PRATI	CONSIGLIERE	Presente
LUCIANO RAGNI	CONSIGLIERE	Presente
PIERA ANNA FAITA	CONSIGLIERE	Presente
DOMENICO BREVI	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCO BINO	CONSIGLIERE	Presente
ANNALISA ARCHETTI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO GILIBERTO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Assessori esterni:

DOTT. CRISTIAN QUETTI P DOTT.SSA BARBARA PINZONI P

Assiste l'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA Edi Fabris il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Consigliere comunale RUGGERO PETTOELLO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Seguito C.C. n. 8 del 23-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI ARERA 363/2021, 389/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 E RELATIVE DATE DI SCADENZA

Illustra il punto l'Assessore al Bilancio Dott.ssa Barbara Pinzoni.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, i quali risultano acquisiti con dispositivo di videoregistrazione, salvati e conservati presso la Segreteria del Comune di Iseo.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)" mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità dell'aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;
- la Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della

- disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;
- 1'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti:
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che la procedura di approvazione del Piano economico finanziario, stabilita daARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif), prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema inizialedel PEF da part del Gestore, provveda:

- 1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
- 2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025;
- 3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 4. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel terminedi 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF;

Rilevato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-25 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione ed in particolare da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario con esito positivo pervenuta con nota prot. 10009/2024 dal soggetto incaricato per la validazione Dott. Fabio Montevecchio, con studio in via G. Puccini n. 16 – 24044 Dalmine, giusta determinazione del Responsabile Area Finanziaria n. 281 del 10.04.2024:

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 27.04.2023;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato 1) alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario e previsto dall'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune

in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Preso atto che la determinazione delle tariffe tiene conto della ripartizione del gettito suddiviso tra quota dovuta per il servizio delle utenze domestiche e quelle non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili che risultano ripartiti in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, agli studi sull'effettiva produttività degli stessi e alle informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 3) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 267/2000;

Considerato, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

RATA	SCADENZA	%
1^ RATA - ACCONTO	3 LUGLIO 2024	50%
2^ RATA - SALDO	3 DICEMBRE 2024	50%
RATA UNICA	3 LUGLIO 2024	100%

Dato atto che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27.12.2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo nella misura del 5% (decreto del Presidente n. 275/2023);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili del servizio e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Affari Istituzionali e indirizzo econimico-finanziario nella seduta del 20/04/2024;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 c.1 lett.b) punto 1) del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 (Iseo Sicura e Cons. Luciano Ragni), n. 1 contrari (Cons. Giovanna Prati) e n. 4 astenuti (Progetto Iseo),

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio Rifiuti 2024 2025 e dei documenti ad esso allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, validati dal Dott. Fabio Montevecchio, con provvedimento prot. n. 10009 del 15.04.2024, ed elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;
- 3) Di dare atto che il P.E.F. per l'anno 2024 ammonta complessivamente ad € 2.100.598,00 di cui € 1.458.205,00 per costi variabili ed € 642.393,00 per costi fissi ed un importo complessivo per l'anno 2025pari ad € 2.138.580,00 di cui € 1.511.775,00 per costi variabili ed € 626.806,00 per costi fissi:
- 4) Di dare atto che il P.E.F. 2024/2025, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva;
- 5) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato 3., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che è assicurata in via

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario ed ammontanti complessivamente ad € 1.909.848,00 di cui parte fissa € 572.112,00 e parte variabile € 1.337.735,00;

6) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI relativa all'anno 2024:

RATA	SCADENZA	%
1^ RATA - ACCONTO	3 LUGLIO 2024	50%
2^ RATA - SALDO	3 DICEMBRE 2024	50%
RATA UNICA	3 LUGLIO 2024	100%

7) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 (Iseo Sicura e Cons. Luciano Ragni), n. 1 contrari (Cons. Giovanna Prati) e n. 4 astenuti (Progetto Iseo),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per garantire un più celere prosieguo della procedura amministrativa.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II PRESIDENTE RUGGERO PETTOELLO Il Segretario Generale DOTT.SSA Edi Fabris

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

	2024		2025				
		Comune di ISEO			Comune di ISEO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	146.923	-	146.923	146.923	-	146.923	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	411.834	-	411.834	- 411.834	-	411.834	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO EXP 116,TV	896.408	-	896.408	946.408	-	946.408	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} TV	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV} Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	116.391	-	- 116.391	116.391	-	116.391	
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR sc	108.633	-	69.835 108.633	69.835 108.633	-	69.835 108.633	
Fattore di Sharing ω Fattore di Sharing b(1+ω)	0,10	0,10	0,10 0,66	0,10	0,10 0,66	0,10	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+\alpha)AR sc	71.698	-	71.698	71.698	-	71.698	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV} Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	144.572	144.572	-	- 148.142	148.142	
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.313.633	144.572	1.458.205	1.363.633	148.142	1.511.775	
	50.026		50.026	50.026	-	50.026	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	50.026	90.785	90.785	50.026	- 90.785	90.785	
Costi generali di gestione CGG Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	80.460	51.446	131.906	80.460	51.447	131.907	
Altri costi CO AL	406	-	406	406	-	406	
Costi comuni CC Ammortamenti Amm	80.865 176.930	142.231	223.097 176.930	80.865 153.871	142.232	223.097 153.871	
Accantonamenti Acc - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	87.803	87.803	-	90.549	90.549	
- di cui per crediti	-	87.803	87.803	-	90.549	90.549	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto R Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R Ruc	89.460	4.643	94.103	78.084	4.980	83.063	
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK proprietari	-	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale CK Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} 116.7F	266.390	92.446	358.836	231.955	95.528 -	327.483	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF} Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}	- 22.669	- 2.864	- 25.533	- 6.407	- 3.037	- 9.445	
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA Recupero delta (\$\sumatheta{\text{Ta}-\sumatheta{\text{Tmax}}}\) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	35.968	35.968	-	35.644	35.644	
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	374.612	267.781	642.393	356.439	270.367	626.806	
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.088.244 1.688.244	412.353 412.353	2.500.598 2.100.598	2.070.071 1.720.071	418.509 418.509	2.488.580 2.138.580	
Grandezze fisico-tecniche							
raccolta differenziata %			67%			67%	
q _{o2} ton costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			6.446,80 30,78			6.446,80 31,32	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,54			32,54	
Coefficiente di gradualità			T	-	Ţ		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata 👔 1 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 👔 2			-0,10 -0,08			-0,10 -0,08	
Totale γ Coefficiente di gradualità (1+ γ)			-0,18 0,83			-0,18 0,83	
			5,23				
Verifica del limite di crescita rpi _a			2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X_a coeff. per il miglioramento previsto della qualità Ql_a			0,10%			0,10%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $^{ extsf{PG}}_{ extsf{a}}$			0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆ coeff. per recupero inflazione CRI _a			0,00% 7,00%			0,00% 7,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p (1+p)			9,60% 1,0960			9,60% 1,0960	
ΣΓο			2.100.598			2.138.580	
$\frac{\sum IV_{o-1}}{\sum IF_{o-1}}$			1.226.802 792.500			1.458.205 642.393	
∑I o.1 ∑I o / ∑I o.1			2.019.302 1,0403			2.100.598 1,0181	
∑T _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (∑T _a -∑T _{max})			2.100.598			2.138.580	
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.313.633	144.572	1.458.205	1.363.633	148.142	1.511.775	
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	374.612	267.781	642.393	356.439	270.367	626.806	
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.688.244	412.353	2.100.598	1.720.071	418.509	2.138.580	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			120.469 70.281			155.972 85.927	
ΣTV a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.337.735			1.355.803	
ΣΤF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			572.112			540.879	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.909.848			1.896.681	
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-				
				-		-	
Magra Indicators P1							
Macro Indicatore R1 R1			0,88			0,88	
Calcolo H di partenza				-			
AR ^{ogg} sc_si CRD ^{ogg} sc_si			2.145 665.707				
H di parlenza Classe di parlenza H			0,3% I				
Obiettivi Classe obiettivo			5,3% I			10,3% H	



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Aggiornamento tariffario biennale

ai sensi della:

Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n.389/2023/R/RIF Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023

Sommario

1	Prei	messa (A	ETC)	3
	1.1	Comu	ne/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
	1.2	Sogge	etti gestori per ciascun ambito tariffario	3
	1.3	Impia	nti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
	1.4		mentazione per ciascun ambito tariffario	
	1.5		elementi da segnalare	
2	Desc	crizione	e dei servizi forniti (G)	4
	2.1		etro della gestione/affidamento e servizi forniti	
	2.2		informazioni rilevanti	
3	Dati	i relativ	vi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	6
	3.1		ecnici e patrimoniali	
	3.1	3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	
		3.1.2	Dati tecnici e di qualità	
		3.1.3	Fonti di finanziamento	7
	3.2	Dati p	per la determinazione delle entrate di riferimento	
		3.2.1	Dati di conto economico	
		3.2.2	Focus sugli altri ricavi	
		3.2.3	Componenti di costo previsionali	
		3.2.4 3.2.5	Investimenti	
4	A 441		validazione (ETC)	
4				
5			i di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	
	5.1		e alla crescita annuale delle entrate tariffarie	
		5.1.1 5.1.2	Coefficiente di recupero di produttività	
		3.1.2	perimetro gestionale)	
		5.1.3	Coefficiente C116	
		5.1.4	Coefficiente CRI	
	5.2	Costi	operativi di gestione associati a specifiche finalità	13
		5.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	
		5.2.2	Componente previsionale CQ	13
		5.2.3	Componente previsionale COI	14
	5.3	Ammo	ortamenti delle immobilizzazioni	14
	5.4	Valori	izzazione dei fattori di sharing	14
		5.4.1	Determinazione del fattore b	
		5.4.2	Determinazione del fattore ω	
	5.5		uagli	
	5.6	Valuta	azioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	15

5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	15
5.8	Rimodulazione dei conguagli	15
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazionannuale	
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	15
5.11	Ulteriori detrazioni	15
5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	16

1 Premessa (ETC)

Il Comune di Iseo (codice Istat 017085) appartiene alla provincia di Brescia, ente territoriale nel quale non è stato costituito l'Ambito territoriale ottimale dei rifiuti.

In ottemperanza al disposto della deliberazione Arera 363/21/R/Rif e 389/2023/R/Rif ed allegato (MTR-2 aggiornato) di ARERA svolgerà le funzioni di Ente Territorialmente Competente.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è comunale e coincide con il solo territorio del Comune stesso. Nel territorio è applicata la TARI tributo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l'Ente territorialmente competente indica, i gestori nell'ambito tariffario definito al paragrafo 1.1:

- APRICA S.p.A.
- Comune di ISEO

In ottemperanza all'applicazione dell'articolo 28.3 del MTR-2, in quanto l'ETC risulta identificabile con il gestore, la validazione verrà svolta da un soggetto terzo con adeguato profilo di terzietà.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti sono : impianto di compostaggio e impianto di di incenerimento con recupero di energia

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- 1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
- 2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023).
- 3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non dà altresì atto di eventuali ulteriori elementi che ritiene meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

APRICA S.P.A.

Il Comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Aprica S.p.A. (mandataria) e SOL.CO Consorzio di Cooperative Sociali - a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti per il periodo 01/04/2023-31/03/2031, di repertorio n. 4375/2023 del 25 luglio 2023 ed eventuali successive integrazioni.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al Capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale.

I principali servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

- La raccolta dei rifiuti urbani così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 conferiti in forma differenziata.
- La raccolta in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto di recupero e riciclaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 nonché di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato:
 - Carta, cartone;
 - Imballaggi in plastica;
 - Vetro ed imballaggi in vetro;
 - ❖ Imballaggi metallici (alluminio e banda stagnata);
 - ❖ Imballaggi in legno.
- La raccolta a domicilio differenziata della frazione organica, organica e compostabile.
- La raccolta a domicilio dei rifiuti urbani ingombranti.
- La raccolta degli indumenti usati
- La raccolta a domicilio della frazione biodegradabile da aree verdi private (opzionale a pagamento).
- La raccolta separata di medicinali scaduti.
- La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettere d) dell'art. 184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i.
- La pulizia delle aree di esposizione, a uso pubblico, dei contenitori per la raccolta domiciliare.
- La raccolta rifiuti in forma differenziata prodotti nelle aree interessate da fiere e manifestazioni varie.
- Il servizio di trasporto e conferimento agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento delle tipologie raccolte in forma differenziata raccolti direttamente e/o tramite CCR secondo quanto disciplinato dal Regolamento Comunale e/o altre disposizioni;
- frazione organica (EER 200108);
- frazione rifiuti urbani non differenziati (EER 200301);
- scarti vegetali (EER 200201);

- ❖ rifiuti ingombranti (EER 200307)
- carta e cartone (EER 200101)
- ❖ imballaggi in vetro (EER 150107)
- ❖ imballaggi in plastica (EER 150102)
- plastica dura (EER 200139)
- ❖ imballaggi in carta e cartone (EER 150101)
- rifiuti ferrosi (EER 150104)
- **❖** tessili (EER 200110)
- oli esausti vegetali
- ❖ inerti (EER 170904);
- ❖ legno (EER 200138)
- fitofarmaci (EER 200131);
- medicinali (EER 200132);
- **❖** pile esauste (EER 160604);
- ❖ toner (EER 080317);
- * RAEE (EER 200123, 200135, 200136)
- ❖ Rifiuti da spazzamento stradale (EER 200303)
- La manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento del servizio in appalto.
- La gestione dei centri comunali di raccolta per i rifiuti urbani (CCR) siti nel Comune di Iseo;
- La nomina/individuazione di un responsabile tecnico del CCR;
- L'acquisto delle forniture necessarie per il nuovo sistema di raccolta porta a porta.
- Installazione di GPS su mezzi utilizzati per il presente appalto.
- La distribuzione di contenitori e di attrezzature necessarie alla raccolta domiciliare e/o di prossimità alle utenze dell'intero territorio Comunale presso il CCR di Iseo.
- Lo spazzamento manuale o meccanico dei rifiuti provenienti dalle sedi stradali, marciapiedi,
- piazze, aree pubbliche, aree di pertinenza delle scuole o comunque soggette anche temporaneamente ad uso pubblico. Per spazzamento e/o pulizia si intende la rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compreso il fango o i vegetali infestanti cresciuti spontaneamente, che si formano nei cordoli stradali e sui marciapiedi. Sono escluse da questo servizio le zone di proprietà privata anche se non recintate.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla Deliberazione 389/2023/R/rif. La micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

COMUNE D'ISEO

Il Comune gestisce il servizio di Gestione tariffe e rapporto con gli utenti utilizzando le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune predispone altresì il PEF e le tariffe per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; ha la gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti a partire dall'iscrizione in banca dati di tutti i dati imponibili che determinano il tributo. Si occupa dell'acquisizione delle denunce di occupazione, di cessazione e variazione, elabora la liquidazione del tributo, ne cura la stampa ed il recapito.

Con la qualificazione della natura tributaria della TARI, le attività di accertamento e contenzioso sono a completo carico del Comune che effettua le attività di gestione di uno sportello TARI che, oltre alla gestione degli avvisi di pagamento per ogni utente, ha funzione di front e back office. Esso fornisce una serie di servizi per tutta la popolazione assumendo un ruolo di congiunzione tra Azienda, cittadino e Comune.

2.2 Altre informazioni rilevanti

APRICA S.P.A.

Aprica S.p.A. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

COMUNE D'ISEO

Il Comune non si trova in una situazione di squilibrio strutturale.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2024-2025 il Gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque da evidenziare variazioni attese di perimetro (*PG*_a) rispetto a quanto erogato nell'anno 2023 (anno di decorrenza dell'attuale gestione).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2024-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto erogato nel 2023 (anno di decorrenza dell'attuale gestione), se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2024-2025 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2022 che è pari al 66,69%.

Per il periodo 2024-2025 il Gestore non evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ^{EXP}) per la *compliance* alla qualità regolata di cui alla Delibera 15/2022/R/rif. Neppure sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}116 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020. Si rimanda la valutazione dell'entità di tali parametri all'Ente Territorialmente Competente.

Il Gestore ha provveduto a calcolare il valore del macro-indicatore R1 di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif. Tale valore è stato individuato a partire dai dati relativi a:

- quantità conferite (Q_{conf}) e raccolte (Q_{RD}) delle frazioni soggette agli obblighi di EPR;
- ricavi (*ARsc* e *AR*) e ricavi massimi teorici ottenuti applicando i corrispettivi più elevati (*AR*_{max}).

Poiché ad oggi ARERA non ha ancora pubblicato una procedura operativa di calcolo dell'indicatore R1, Aprica ha provveduto a sviluppare in proprio una metodologia che poggia su assunzioni

riguardanti, tra le altre, la considerazione delle frazioni soggette agli obblighi di EPR rientranti nel calcolo e la quantificazione del parametro AR_{max} .

Il valore del macro-indicatore R1 così calcolato risulta pari a 0,88 che determina una valutazione soddisfacente in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2$).

3.1.3 Fonti di finanziamento

Aprica S.p.A. è gestita nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alla stessa vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A..

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla Determina 1/DTAC/2023 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e ad entrambi gli anni del biennio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dall'aggiornamento MTR-2. Nel prospetto seguente si riportano i saldi delle voci del PEF 2024-2025 di competenza del gestore, calcolate secondo quanto descritto ai paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

APRICA S.P.A.

In considerazione del fatto che l'attuale Gestore del ciclo integrato risulta assegnatario del servizio a far data 01 aprile 2023, non è possibile calcolare i costi efficienti 2022. L'Articolo 3.2 della Determina 1/DTAC/2023 prevede che "Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve (...) qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno". Pertanto, Aprica S.p.A. ha predisposto l'aggiornamento del PEF 2024-2025 facendo riferimento a stime sulla natura dei costi basate sulle ipotesi budgetarie sviluppate ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue:

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL CARC)

Si è proceduto ad un'analisi delle stime di costo prodotte dal gestore nella preparazione alla gara, attribuendo a ciascuna voce dello schema MTR-2 i saldi dei costi assimilabili ai costi di natura ricorrente, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate, ed in particolare a quelle assimilabili all'elenco di cui all'Art. 7.3 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/rif.

Costi generali di gestione (CGG)

Si è proceduto ad attribuire la quota di costi generali ipotizzata in sede di valutazione della gara.

CO_{AL}

Per il calcolo della componente CO_{AL}, è stato esposto il contributo obbligatorio di funzionamento ARERA pari allo 0,30 per mille dei ricavi attesi ipotizzata in sede di valutazione della gara.

SALDI PER PEF 2024-2025 - COMPETENZA GESTORE				
DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2024 [€]	SALDO 2025 [€]	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	CRT	146.923	146.923	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS	0	0	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR	411.834	411.834	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD	1.296.40 8	1.296.40 8	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	CO ^{EXP} 116,T	0	0	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TV}	0	0	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2	COI^{EXP}_{TV}	0	0	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	AR	116.391	116.391	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	AR_{sc}	108.633	108.633	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	$RCtot_{TV}$	0	0	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	50.026	50.026	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	0	0	
Costi generali di gestione	CGG	80.460	80.460	
Altri costi	CO_{AL}	406	406	
Ammortamenti	Amm	87.070	87.070	
Accantonamenti	Acc	0	0	
Remunerazione del capitale investito netto	R	52.738	46.991	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	CO ^{EXP} 116,T	0	0	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TF}	0	0	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	COI^{EXP}_{TF}	0	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RC_{TF}	0	0	

COMUNE D'ISEO

Per l'anno 2024 i costi sostenuti dal Comune sono stati dedotti dalle scritture contabili obbligatorie relative all'anno 2022, per l'anno 2025 i costi sono stati dedotti dal bilancio preconsuntivo 2023. Gli oneri relativi all'IVA indetraibile derivano dalla fatturazione del servizio da parte del gestore e dai costi sostenuti direttamente dal Comune; gli altri costi valorizzati sono relativi alla gestione del settore tributi, gestione spazzamento e piattaforma ecologica

VOCI DI COSTO OPERATIVI RIVALUTATI			
	ANNO 2024	ANNO 2025	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	-	-	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	_	_	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	-	_	
CRD			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni non	_	-	
differenziate CRT			

Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio <i>CSL</i>	_	_
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	90.785	90.785
CARC		
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	51.446	51.447
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	_	_
Altri costi <i>COAL</i>	_	_
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	144.572	148.142
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	35.968	35.644

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

APRICA S.P.A.

Per la valorizzazione delle voci AR e AR_{SC} sono state considerate le stime di ricavo effettuate dal gestore.

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determina 1/DTAC/2023.

COMUNE D'ISEO

Con riferimento alle annualità 2024 e 2025 le componenti di ricavo derivanti dalla vendita di materiali e/o energia non sono state valorizzate in quanto non incassate dal Comune.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

APRICA S.P.A.

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Allo stesso modo non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.

COMUNE D'ISEO

Coerentemente con quanto descritto nei paragrafi precedenti, per le annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate le componenti di natura previsionale COI, CQ e CO116.

3.2.4 Investimenti

APRICA S.P.A.

Per la determinazione degli investimenti previsti per lo svolgimento del servizio erogato si è fatto riferimento alle ipotesi budgetarie fatte dal gestore in sede di valutazione della gara d'appalto. Per gli anni 2024-2025 non sono stati evidenziati ulteriori investimenti.

COMUNE D'ISEO

Il Comune non ha previsto investimenti per le annualità 2024 e 2025.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

APRICA S.P.A.

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle ipotesi budgetarie fatte dal gestore in sede di valutazione della gara d'appalto connesse agli investimenti previsti per lo svolgimento del servizio. Il calcolo dei relativi ammortamenti e della remunerazione del capitale sono stati eseguiti applicando le regole del MTR-2.

COMUNE D'ISEO

La tabella sottostante riporta il costo relativo alla quota di accantonamento crediti per dubbia esigibilità (FCDE) rispettando la misura massima consentita così come risultanti dal tool di calcolo predisposto dall'Autorità.

Costi uso del capitale				
ANNO 2024 ANNO 202				
Accantonamenti Acc	87.803	90.549		
Remunerazione del capitale investito netto R	4.643	4.980		

4 Attività di validazione (ETC)

L'Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF "grezzo" proposto dai gestori costituito dalla seguente documentazione predisposta secondo le indicazioni dell'Autorità pro tempore valide:

- il PEF c.d. "grezzo" relativo alla gestione secondo lo schema tipo, compilato dai gestori per le parti di propria competenza;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione c.d. "grezza" che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ed a tal fine l'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, ad una specifica struttura o ad un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente competente (ad esempio l'organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) ovvero un'altra amministrazione territoriale.

Tale controllo consiste nella verifica:

a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;

b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Il soggetto deputato dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dai gestori riguardo all'anno a e sui successivi relativi al periodo MTR-2.

A partire dai dati precedentemente descritti l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- La ricezione e analisi del PEF "grezzo" da parte dei gestori;
- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall'MTR-2.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente allega la seguente tabella riepilogativa del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo, indicate con ΣT max a) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

	2024	2025
rpi _a	2,70%	2,70%
Χ _α	0,10%	0,10%
QL_{Q}	0,00%	0,00%
PG_{α}	0,00%	0,00%
C _{116a}	0,00%	0,00%
CRIa	7,00%	7,00%
ρα	9,60%	9,60%

		2024	2025
	Τ _α	2.100.598	2.138.580
	TV _{a-1}	1.226.802	1.458.205
	TF _{a-1}	792.500	642.393
	T _{a-1}	2.019.302	2.100.598
I	a / T a-1	1,040	1,018
SUPERAMENTO DEL LIMITE?		NO	NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 ha individuato i seguenti valori di γ 1 e γ 2:

% RD (dato 2022)	67%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia _{AVV_RicRD,sc} [R1]	0,88
(dato 2022) Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2)	SODDISFACENTE

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1)	-0,2 < γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ ₂)	-0,15 < γ2 ≤ 0	-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15

	intervallo di riferimento	2024
¥ 1	-0,2<γ1≤0	-0,1
¥2	-0,15<γ1≤0	-0,075
У		-0,175
1+y		0,825

L'Ente Territorialmente Competente in relazione sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CUeff) e il Benchmark di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2, illustra la determinazione della valorizzazione del coefficiente di recupero produttività X.

		Cueff > Benchmark	Cueff ≤ Benchmark
À AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < Xa ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \leq 0.3\%$
LITÀ	LIVELLO AVANZATO $(1+\gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \leq 0.3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

	intervallo di riferimento	2024
Χα	Xa=0,1%	0,10%

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

	2024	2025
QLo	0,00%	0,00%
PG_{Q}	0,00%	0,00%

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

5.1.3 Coefficiente C116

Nelle annualità 2024 e 2025 non sono stati valorizzati il coefficiente C₁₁₆ e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}₁₁₆ destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n.116/2020.

5.1.4 Coefficiente CRI

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è stato valorizzato il coefficiente CRI per effetto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Nelle annualità 2024 e 2025 non sono stati valorizzati il coefficiente C₁₁₆ e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}₁₁₆ destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n.116/2020.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Nelle annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate le componenti di natura previsionale CQ in quanto non sono previsti oneri aggiuntivi, variabili e fissi, per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità.

5.2.3 Componente previsionale COI

Nelle annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate le componenti di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ in quanto non è previsto l'ampliamento del perimetro gestionale.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto del rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2 aggiornato. La Vita utile regolatoria è definita dalla regolamentazione MTR-2 e non è stata adottata per alcun cespite una vita utile regolatoria né superiore, né inferiore.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente riporta le valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) in ottica del raggiungimento dei target europei.

La scelta del coefficiente è a tutela dell'utenza finale seppur la gestione risulta efficiente.

	2024	2025
Fattore di sharing b_a	0,60	0,60

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

	2024	2025
Fattore di sharing ω_a	0,10	0,10
Fattore di sharing b $(1+\omega)$	0,66	0,66

5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$.

	2024		2025	
	GESTORE	COMUNE	GESTORE	COMUNE
$RCtot_{TV,a}$	_	-	-	-
$RCtot_{TF,a}$	-22.669	-2.864	-6.407	-3.037

Tra le componenti a conguaglio non sono previste voci riferite alle annualità pregresse.

Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non sono stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha effettuato le verifiche necessarie in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, ha ridotto le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente, così come evidenziate nel foglio IN_Detr 4.6 del_363, assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, nell'ottica di mantenere i costi del gestore Comune in linea con le gestioni delle annualità precedenti.

Nella tabella seguente sono riassunte le componenti di costo non riconosciute al gestore.

	2024		20	25
	GESTORE	COMUNE	GESTORE	COMUNE
CRD	400.000	-	350.000	-

Il Comune nell'esercizio 2024, in qualità di Ente Territorialmente Competente, per il rispetto del limite alla crescita, rinuncia ad una parte dei costi esposti nel PEF. La scelta è stata effettuata in un'ottica di tutela dell'utenza finale.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non ci si avvale della possibilità di rinviare all'esercizio successivo l'importo eccedente il limite alla crescita in base all'art. 4.5 del MTR-2."

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non ritiene necessario il superamento del limite di crescita per le annualità 2024 e 2025.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

Relativamente al contributo MIUR l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo è il 2022.

	2024	2025
MIUR	17.188	17.188
Recupero evasione	173.562	224.712
Procedure sanzionatorie	_	-
Ulteriori partite	-	-

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa relativa al valore H.

Per i valori inseriti nel calcolo sono stati utilizzati i dati reperiti nel consuntivo di gestione del gestore.

Macro Indicatore R1		
R1	0,88	0,88
Calcolo H di partenza		
AR ^{agg} sc_si	2.145	
CRD ^{agg} sc_si	665.707	
H di partenza	0,3%	
Classe di partenza H	Ι	
Obiettivi	5,3%	10,3%
Classe obiettivo	I	Н

COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

L'organo di revisione

Verbale n. 11 del 19/04/2024

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024 E RELATIVE DATE DI SCADENZA

Visti:

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI ARERA 363/2021, 389/2023 -AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 E RELATIVE DATE DI SCADENZA";
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)", mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità dell'aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;
- determinazione ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con

- la deliberazione n.363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;
- determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

 a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis
 del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Tenuto conto che:

- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2023;
- che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'Ente ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da "Aprica S.p.A." (mandataria) e "SOL.CO" Consorzio di Cooperative Sociali, a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica e che la durata del relativo contratto decorre dal 01/04/2023 fino al 31/03/2031;
- con i dati del PEF elaborato dal gestore del servizio, al quale sono stati aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune di Iseo (per il servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonché l'accantonamento al FCDE e la remunerazione del capitale investito), è stato predisposto il PEF, aggiornamento 2024-2025 dell'ambito del Comune di Iseo, che presenta costi complessivi per l'anno 2024 per euro 2.100.598,00 e per l'anno 2025 per euro 2.138.580,00;
- il Piano economico finanziario è completo della relazione di accompagnamento predisposta dagli uffici comunali (allegato 2);
- il Piano economico finanziario è corredato dalle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano (Marco Ghitti, Sindaco del Comune di Iseo e Filippo Agazzi, legale rappresentante di Aprica S.p.A.), attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- è stata rilasciata dal Dott. Montevecchio Fabio, Commercialista e Revisore contabile, la relazione di validazione, ai sensi dell'art. 28 della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, con esito positivo;
- con le tariffe relative all'anno 2024 (allegato 3 alla proposta di deliberazione) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, come risultanti dal PEF;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI ARERA 363/2021, 389/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 E RELATIVE DATE DI SCADENZA", e raccomanda che la documentazione sia trasmessa ad ARERA per l'approvazione definitiva.

Gallarate, 19/04/2024

L'organo di revisione

Dott. Guido Senaldi (firmato digitalmente)

Dottore commercialista e Revisore contabile

COMUNE DI ISEO

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2022-2025 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025

RELAZIONE DI VALIDAZIONE

(art. 28 Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii.)

Sommario

- 1 Premessa e scopo dell'incarico
- 2 Perimetro della gestione e servizi forniti
- 3 Attività svolta
- 3.1 Documenti analizzati
- 3.2 Verifica di cui all'art. 28.1 lettera a) MTR-2
- 3.3 Verifica di cui all'art. 28.1 lettera b) MTR-2
- 3.4 Verifica di cui all'art. 28.2 MTR-2
- 4 Conclusioni

Dottore commercialista e Revisore contabile

1 Premessa e scopo dell'incarico

Il comune di Iseo (di seguito: Comune), con determina n. 281 del 10 aprile 2024, ha incaricato lo scrivente dott. Fabio Montevecchio a redigere la relazione di validazione del piano economico e finanziario TARI aggiornamento biennale 2024 - 2025 prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti (di seguito: MTR-2) di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, come integrata e modificata dalla Deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023.

Il sottoscritto professionista - iscritto al n. 1194 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo Sez. A e nel registro dei Revisori Legali al n. 128007 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto Ministeriale del 21/01/2003 G.U. n. 8 del 28/01/2003 - dichiara di essere dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi dell'art. 28 del MTR-2.

L'incarico è stato svolto avendo a riferimento la normativa di settore dettata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA), ed ai seguenti principali provvedimenti:

- deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante la "Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- deliberazione 10 ottobre 2023, n. 465/2023/R/RIF, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- deliberazione 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
- deliberazione 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in

Dottore commercialista e Revisore contabile

materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF), e, in particolare, l'articolo 2:

determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF" (di seguito: determina 1/DTAC/2023).

Con le disposizioni sopra richiamate, l'Autorità

- richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuato dall'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC);
- prevede i) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022 2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata; ii) un aggiornamento a cadenza biennale (2024 - 2025) delle predisposizioni tariffarie; iii) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

In particolare, con deliberazione 389/2023/R/RIF l'Autorità ha fornito indicazioni metodologiche puntuali per l'approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025, provvedendo a definire:

- l'adeguamento, sulla base delle più recenti previsioni relative alla dinamica dei prezzi al consumo, del tasso di inflazione programmata *rpia* da applicare al calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- l'introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite, valorizzabile nel 2024 e nel 2025 in considerazione dei maggiori oneri, sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ferme restando le regole già previste dal MTR-2 relativamente al limite medesimo, nonché il valore massimo determinabile dall'ETC;
- l'estensione al successivo periodo regolatorio della possibilità di rimodulazione degli

Dottore commercialista e Revisore contabile

importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;

- la conferma delle componenti di costo definite dal MTR-2, ivi inclusi i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (con regole per l'aggiornamento degli ulteriori parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale disposti con le deliberazioni 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF);
- in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023, la disciplina (al comma 2.1) delle modalità per scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia".

La presente relazione è predisposta per le finalità indicate all'art. 28 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e ss.mm. ii e concerne la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei soggetti che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (RU);
- b) del rispetto della metodologia prevista dal metodo tariffario rifiuti per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno.

Lo scrivente professionista non intende pertanto fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

La relazione è resa con l'espresso avvertimento che il sottoscritto non svolge alcuna funzione pubblica e non costituisce attività sostitutiva dell'autonoma funzione di verifica e valutazione del Piano da parte degli Enti competenti e dell'Autorità.

2 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Aprica S.p.A. (mandataria) e SOL.CO Consorzio di Cooperative Sociali (di seguito anche: Gestore) il servizio di gestione del ciclo integrato RU, a seguito di aggiudicazione ad evidenza pubblica.

Dottore commercialista e Revisore contabile

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato in data 25 luglio 2023 rep..n. 4375, con decorrenza dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2031.

Si ravvisa pertanto un avvicendamento gestionale avente decorrenza nell'anno 2023.

Si riepilogano i servizi forniti dal Gestore, così come riscontrati nella relazione accompagnatoria al PEF e nel contratto di affidamento:

- spazzamento e lavaggio strade
- raccolta con modalità porta a porta e trasporto
- recupero e smaltimento dei rifiuti
- · gestione dei centri comunali di raccolta

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato RU come definite all'art.1.1 del MTR-2.

Il Comune svolge in economia i seguenti servizi:

gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

Il comune, in qualità di Ente territorialmente competente (¹) effettua l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore.

3 Attività svolta

L'attività di validazione si è svolta secondo le linee operative di seguito evidenziate

3.1 Documenti analizzati

Ai fini dell'attività di validazione è stata acquisita la seguente documentazione:

- piano economico finanziario aggiornamento biennale 2024 2025 completo del Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023;
- relazione di accompagnamento al PEF predisposta secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determina;
- dichiarazioni di veridicità di cui agli Allegati 3 e 4 della menzionata determina resa dal Gestore

¹ In virtù della mancata individuazione, da parte della Regione Lombardia, di EGATO di livello sovra provinciale e dell'assegnazione delle competenze di gestione ed affidamento del servizio ai Comuni nell'ambito della normativa regionale vigente alla data della presente relazione.

Dottore commercialista e Revisore contabile

e dal Comune;

- ulteriore documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione:
 - PEF grezzo predisposto da ciascun gestore del servizio integrato, compilato per le parti di propria competenza, completo del tool MTR-2 e corredato dalla relazione di accompagnamento;
 - documenti del Gestore (bilancio d'esercizio anno 2022, prospetti di riconciliazione costi/ ricavi e poste rettificative, prospetto cespiti) utilizzati ai fini di costruzione delle ipotesi budgetarie sviluppate per la partecipazione alla gara di appalto;
 - contratto di affidamento del servizio di gestione rifiuti;
 - costi di competenza del Comune (estrazioni dalle fonti contabili dell'Ente per impegni e fogli excel di elaborazione, determinazioni di impegno di spesa ecc.);
 - driver di allocazione costi del Comune;
 - PEF del secondo periodo regolatorio 2022-2025 e infra-periodo 2023

Si dà atto che il Gestore, subentrato nella gestione del ciclo integrato RU a far data dal 1° aprile 2023, ha valorizzato le partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico -finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 sulla base del budget predisposto ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, così come previsto dall'art.3.2 della determina 1/DTAC/2023

Nel corso delle interlocuzioni, nell'ambito dell'attività istruttoria, con il Gestore e il Comune (di seguito: Gestori) sono state acquisite informazioni sul percorso metodologico seguito nella redazione degli atti costituenti la proposta tariffaria, sugli elementi essenziali per l'attività di validazione e su ulteriori elementi, il cui contenuto presenti il livello di dettaglio necessario per la verifica di specifici requisiti.

È stata riscontrata la completezza e la correttezza formale della documentazione di *input*, il PEF rispetta i contenuti minimi previsti dall'art. 27 del MTR-2.

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quella obbligatoria prevista da ARERA.

3.2 Verifica di cui all'art. art. 28.1 lettera a) MTR-2

Dottore commercialista e Revisore contabile

L'attività finalizzata alla verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei Gestori si è concretamente svolta verificando:

- la documentazione contabile ed e i prospetti riepilogativi richiesti mediante template strutturati e forniti nell'ambito dell'istruttoria;
- analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con i PEF del secondo periodo regolatorio approvati;
- richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi;
- controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci di PEF di competenza dei Gestori

In particolare,

- con riferimento al Gestore, i dati inseriti nel PEF risultano elaborati facendo riferimento a stime e sono stati riscontrati con il contratto di appalto e le determine di impegno.
- con riferimento al Comune i dati inseriti nel PEF sono stati confrontati con gli estratti desunti dalle fonti contabili obbligatorie dell'ente, il quale ha indicato anche i costi per servizi connessi a meri prestatori d'opera e i suoi costi interni;
- i costi non direttamente riferiti al servizio di gestione rifiuti risultano imputati con criteri di proporzionalità sulla base di driver;

I costi inseriti nel PEF sono stati determinati in conformità dell'art. 7 del MTR-2 e sono riconducibili all'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie, salvo per le componenti ammesse a valori previsionali.

I costi sono stati riportati al netto dell'IVA e delle imposte.

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 sono stati considerati i seguenti tassi di inflazione I^{2023} = 4,5% e I^{2024} = 8,8% mentre per l'anno 2025 si è assunta inflazione nulla.

Le risultanze delle verifiche effettuate consentono di esprimere una valutazione positiva con riferimento alla coerenza e congruità dei dati riportati nel PEF rispetto ai valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali dei Gestori.

Dottore commercialista e Revisore contabile

3.3 Verifica di cui all'art. 28.1 alla lettera b) MTR-2

L'attività finalizzata alla verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 ha evidenziato quanto segue.

- si rilevano avvicendamenti gestionali pertanto si è fatto ricorso a stime o riparametrazioni di dati;
- non si rilevano attività esterne al ciclo integrato RU sottoposto a regolazione dell'Autorità;
- valorizzazione di costi operativi di gestione di natura previsionale:
 - non sono previste modifiche del perimetro gestionale derivanti da aspetti tecnici e/o operativi, PGa = 0,00%;
 - non sono previsti interventi migliorativi nel livello qualitativo del servizio, QLa = 0,00%;
 - non sono valorizzate le componenti di costi previsionali COI per modifiche al perimetro gestionale;
 - non sono valorizzate le componenti di costi previsionali CQ per la compliance alla qualità regolata;
 - non sono valorizzate le componenti di costo CO116, riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n.116/2020 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, C116 = 0.00.
- Valorizzazione dei fattori di sharing
 - fattore di sharing ba

Il metodo prevede un fattore di sharing dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo [0,3-0,6] - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Il comune ha determinato il fattore b= 0,60

- fattore di sharing ba (1+ ωa)

Il metodo prevede un fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance, quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla

Dottore commercialista e Revisore contabile

base delle valutazioni (soddisfacenti/non soddisfacenti) dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (Y1,a);
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (Y2,a)

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \le 0$	$-0.4 \le \gamma_{1,a} \le -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \le 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \le \gamma_{2,a} \le -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

L'Ente territorialmente competente ha definito:

- soddisfacente il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti
- soddisfacente il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, essendo soddisfatta la condizione: R1> 0,85

attribuendo ai parametri i seguenti valori nell'ambito degli intervalli corretti:

$$\gamma 1, a = -0,10$$
 $\gamma 2, a = -0,075$
 $\omega a = 0,10$

determinazione coefficiente di recupero della produttività Xa

La determinazione del coefficiente Xa è effettuata dall'ETC, nei limiti riportati nella successiva tabella, tra lo 0,1% e lo 0,5%, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma 1,a$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2,a$) rispetto agli obiettivi comunitari;

		$Cueff_{a-2} > Benchmark$	$Cueff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALIT	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero diproduttività: $0.3\% < X_{\alpha} \le 0.5\%$	Fattore di recupero diproduttività: $0.1\% < X_a \le 0.3\%$

Dottore commercialista e Revisore contabile

LIVELLO AVANZATO (1 + γ_a)>0.5 Fattore di recupero diproduttività: Fattore di recupero diproduttività: $0.1\% < X_a \le 0.3\%$ $X_a = 0.1\%$

Verificato che il Cueff è inferiore al Benchmark per entrambe le annualità;

Visti i valori dei coefficienti γ1,*a* e γ2,*a*

Ne consegue che:

$$y_1 = -0.175$$

$$1+y$$
, = 0,825

L'Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente di recupero della produttività Xa = 0,10% in conformità con il metodo.

- · con riferimento ai conguagli si rileva la previsione
 - del recupero differenza valori Wac e Slic;
 - del recupero costi previsionali COexp,116,TF anticipati in a-2
- i cespiti risultano inseriti nel Tool MTR-2 con le vite regolatorie previste dal metodo;
- gli oneri relativi all'IVA indetraibile addebitata dal gestore sono stati rappresentati fornendo separata evidenza, rientrando la fattispecie di tariffazione in regime di TARI tributo;

Si è quindi proceduto alla verifica del limite alla crescita.

Considerato che:

• in ciascun anno $a = \{2024,2025\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\Sigma Ta/\Sigma Ta-1 \leq (1+\rho a)^2$$

 ρa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula: $\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$

rpia è il tasso di inflazione programmata;

Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

² legenda:

Dottore commercialista e Revisore contabile

Le scelte dei coefficienti vengono effettuate dal MTR-2 con la logica del posizionamento nei quattro quadranti

		PERIMETRO GESTIONALE $(PG_{m{a}})$			
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE PRESENZA DI VARIAZIONI NELL ATTIVITÀ GESTIONALI ATTIVITÀ GESTIONALI			
stazioni 1)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0\%$ $QL_a=0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$		
qualità prestazioni ($ar{Q}L_{m{a}}$	MIGLIORAMENTODEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_{\alpha}=0\%$ $QL_{\alpha}\leq4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limitealla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$		

 il Piano Economico Finanziario approvato per l'annualità a-1, è quantificato in €. 2.019.302,00
 i valori attribuiti ai parametri che determinano il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie sono i seguenti:

rpia = 2,70 %Xa = 0,10 % C116a = 0,00 %QLa = 0,00 %PGa = 0,00 %

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRla, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;

PGa è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

Ai fini della determinazione del parametro ρa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $\mathcal{C}116a$, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, che può essere valorizzato entro il limite del 3%

Dottore commercialista e Revisore contabile

CRIa = 7,00 %

Rho complessivo = 9,60%

L'applicazione del limite delle entrate tariffarie determina il tetto massimo [∑Tmax]:

per l'anno 2024 di €. 2.100.598,00

per l'anno 2025 di €. 2.138.580,00

Il PEF di aggiornamento biennale 2024-2025 non prevede il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

L'ETC si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 rinunciando al riconoscimento di alcune componenti di costo ammissibili.

Il delta non riconosciuto è così determinato:

- per l'anno 2024 €. 400.000,00
- per l'anno 2025 €. 350.000,00

L'ETC ha motivato in relazione la scelta adottata di detrarre tali differenze dalle componenti di costo del Gestore e con lettera del 4 aprile 2024 ha comunicato al Gestore l'esito delle valutazioni compiute.

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo MIUR €. 17.188,00 (anno 2024 e 2025)
- il recupero dell'evasione €. 173.562 anno 2024 e €. 224.712 anno 2025.

Sulla base delle verifiche svolte si evidenzia il rispetto generale della metodologia di calcolo che risulta coerente con le disposizioni contenute nei provvedimenti emanati da ARERA.

3.4 Verifica di cui all'art. 28.2 MTR-2

Sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione non si riscontrano fattori per cui possa essere pregiudicato l'equilibrio economico finanziario della gestione, né il gestore ha evidenziato tale rischio nella propria relazione accompagnatoria o presentato, in occasione della validazione del

Dottore commercialista e Revisore contabile

PEF, istanze di riconoscimento di integrazioni tariffarie in relazione all'equilibrio economico finanziario della gestione.

Si invita l'ETC ad un attento e costante monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario della gestione e di presentare all'Autorità, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie tali da compromettere le condizioni di sostenibilità efficiente della gestione e pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

4. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente non è venuto a conoscenza di elementi che facciano ritenere il PEF sottoposto a verifica non rispondente, nei suoi aspetti significativi, ai requisiti di completezza, coerenza e congruità richiesti dal Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2).

Alla luce di quanto sopra indicato e descritto lo scrivente professionista valida Il Piano Economico Finanziario per l'aggiornamento del periodo tariffario Tari 2024 - 2025 che espone le seguenti entrate tariffarie massime approvabili:

PEF 2022-2025 (annualità 2024): importo complessivo di €. 2.100.598,00

PEF 2022-2025 (annualità 2025): importo complessivo di €. 2.138.580,00

I valori indicati sono al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021.

La presente relazione viene trasmessa all'Ente territorialmente competente per gli adempimenti di propria competenza come previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Dalmine, 14/04/2024

Il professionista incaricato Dott. Fabio Montevecchio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GHITTI MARCO

NATO A ISEO

IL 02/11/1957

DOMICILIATO PER LA PRATICA IN: ISEO - PIAZZA G. GARIBALDI N.10

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE: COMUNE DI ISEO

AVENTE SEDE LEGALE IN ISEO - PIAZZA G. GARIBALDI N.10

CODICE FISCALE e PARTITA IVA: 00451300172

TELEFONO 030.980161 -E-MAIL PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.ISEO.BS.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi in data odierna rilevanti ai fini tariffari sono completi e veritieri;
- che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
- che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono è conforme alla normativa vigente

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

Iseo, 12.04.2024 IN FEDE

IL SINDACO DEL COMUNE DI ISEO

Dott. Marco Ghitti

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005)









DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC

IL SOTTOSCRITTO/A FILIPPO AGAZZI

NATO A **SERIATE (BG)** IL **09/10/1966**

RESIDENTE IN BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) VIA CARAVAGGIO, 18/B

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ APRICA S.P.A.

AVENTE SEDE LEGALE IN BRESCIA (BS) VIA ALESSANDRO LAMARMORA 230

CODICE FISCALE **00802250175**

PARTITA IVA **00802250175**

TELEFAX +39 030 3553204

Telefono +39 030 35531

INDIRIZZO E-MAIL INFO.APRICASPA@A2A.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 19 FEBBRAIO 2024, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 3.2 DELLA DETERMINA 1/DTAC/2023 DI ARERA PER TENERE CONTO DELL'AVVENUTO AVVICENDAMENTO GESTIONALE;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

Brescia, 19 Febbraio 2024

IN FEDE

Aprica S.p.A.

Sede legale: Via Lamarmora, 230 25124 Brescia Tel. +39 030 35531 Fax +39 030 3553204 Web www.apricaspa.it www.gruppoa2a.it Uffici:
Via Codignole, 31/G
25124 Brescia
Tel. +39 030 3553505
Fax +39 030 3553015
E-mail info.apricaspa@a2a.it
PEC aprica@pec.a2a.it

Capitale Sociale euro 10.000.000,00 i.v. socio unico codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 00802250175 R.E.A. Brescia n. 181836 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.









C<ITACA23936MS3<<<<<<<<<< 6610090M3210097ITA<<<<<< AGAZZI<<FILIPPO<<<



TARIFFE TARI ANNO 2024: UTENZE DOMESTICHE

	Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Та	riffa utenza domestica	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	Abitazioni - 1 occupanti	0,80	1.507,07	1,00	0,306424	46,704529	
1 .2	Abitazioni - 2 occupanti	0,94	1.272,63	1,80	0,360048	84,068152	
1 .3	Abitazioni - 3 occupanti	1,05	1.117,38	2,30	0,402181	107,420417	
1 .4	Abitazioni - 4 occupanti	1,14	754,64	2,84	0,436654	132,640862	
1 .5	Abitazioni - 5 occupanti	1,23	248,77	3,25	0,471127	151,789719	
1 .6	Abitazioni - 6 occupanti	1,30	187,65	3,40	0,497939	158,795399	



TARIFFE TARI ANNO 2024: UTENZE NON DOMESTICHE

	Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
-	Tariffa utenza non domestica	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	5,25	0,469918	1,829664	
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	0,704877	1,707687	
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	1,033820	2,512739	
2 .5	Stabilimenti balneari	0,51	5,13	0,599145	1,787844	
2 .6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,599145	1,470702	
2 .7	Alberghi con ristorante	1,20	12,18	1,409754	4,244822	
2 .8	Alberghi senza ristorante	1,04	8,88	1,221787	3,094747	
2 .9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	1,468494	3,561747	
2 .10	Ospedali	1,29	10,55	1,515486	3,676755	
2 .11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,785689	4,338919	
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	0,716625	1,752993	
2 .13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,37	11,55	1,609469	4,025262	
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	2,114631	5,150942	
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	0,83	6,81	0,975080	2,373336	
2 .16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90	1,280527	3,101717	
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,09	11,01	1,280527	3,837068	
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico	0,97	8,48	1,139551	2,955344	
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	10,99	1,280527	3,830098	
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	1,080811	2,624262	
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,04	8,03	1,221787	2,798516	
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	6,543610	15,916342	



2 .23	Mense, birrerie, hamburgherie	7,63	52,01	8,963689	18,125880
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	4,03	39,45	4,734425	13,748625
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,08	19,97	2,443574	6,959696
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	18,09	2,443574	6,304502
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	72,53	8,423283	25,277256